



# COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA  
Codice Fiscale 00370530388

**ORIGINALE**

<b>N. 74</b> Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI / ECONOMATO
-----------------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020
----------------	--

Oggi **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **21:15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bertarelli Cristian	Presente	Cavalieri Ilaria	Presente
Esposito Giacomo	Presente	Cavalieri Paolo	Presente
Soncini Emanuele	Presente	Patrignani Elena	Presente
Orlandini Patrizia	Presente	Desiato Anna	Presente
Bulgarelli Alessia	Presente	Bigoni Davide	Presente
Simoni Luciano	Presente	Chendi Silvia	Presente

Presenti 12 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mecca Virgilio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Orlandini Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020</b>
----------------	---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Per quanto riguarda la discussione si rimanda al verbale del punto 3) all'ordine del giorno della presente seduta di consiglio comunale (delibera di c.c. n. 69 del 19/12/2019).

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 12

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)

CONTRARI: 0

espressi nelle forme di legge,

Tutti i punti dal n. 3) al n. 11) dichiarati immediatamente eseguibili. \*

Gli interventi sono tutti registrati nel file audio di riferimento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

**DATO ATTO** che in mancanza di approvazione della Legge di Bilancio 2020, le aliquote e tariffe tributarie, vengono approvate a normativa vigente;

**DATO ATTO ALTRESI'**, che in presenza di una sopravvenuta necessità, a seguito di intervenuti mutamenti normativi in materia tributaria, e a bilancio già approvato, si procederà all'adeguamento di quanto già deliberato;

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) art. 13 commi da 6 a 10;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

**RICHIAMATA** la delibera consiliare n.56 del 19/12/2018, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2019, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2018;

**RITENUTO** di dover confermare per l'anno 2020 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU, deliberate per l'anno 2019 con atto sopracitato e precisamente:

a) confermare l'aliquota IMU nella misura del 0,5 per cento e la detrazione nella misura di €. 200,00 per l'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;

b) confermare al 1,06 per cento l'aliquota IMU per terreni agricoli non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

**Richiamato** l'art.13, commi 15, 15-bis del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019, n. 34 che testualmente recita:

*“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

#### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – IMU, e successiva n. 13 del 21/03/2016;

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 12

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)

CONTRARI: 0

espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2020, le aliquote per dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate per l'anno 2019 con deliberazione Consiliare n.56 del 19/12/2018;
- 3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2019 e confermate per l'anno 2020 come segue:
  - a) **0,5 per cento** e la detrazione nella misura di **€. 200,00** all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
  - b) **1,06 per cento** per terreni agricoli, non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, per le aree edificabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

4) di dare atto che non si applica l'imposta municipale propria (IMU):

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 13 art. 1, L. n. 208/15);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- 5) di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 7) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 8) di dare atto che l'art.1, c. 708, della L.147/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- 10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014, come modificato con delibera n. 13 del 21/03/16, in ottemperanza alle norme introdotte dalla Legge n. 208/2015;
- 11) di dare atto che ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-bis del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019, n. 34, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

12) di pubblicare il presente atto nel sito internet del Comune di Lagosanto;

inoltre, stante l'urgenza di approvazione del Bilancio 2020/2022

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti:

PRESENTI VOTANTI: 12

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI: 3 (Desiato, Bigoni, Chendi)

CONTRARI: 0

espressi nelle forme di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 78 del 11-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio  
Orlandini Patrizia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale  
Mecca Virgilio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

**Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU, ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,**

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014, e successiva n. 13 del 21/03/2016;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su: "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020".

## ESPRIME

- Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su: "Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020".

IL REVISORE DEI CONTI

- Montorsi Matteo -

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)